

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

**che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)<sup>(2)</sup> ha modificato la portata della restrizione sul cadmio e sui composti del cadmio, introducendo disposizioni applicabili alle bacchette per brasatura e ai gioielli conformemente alla valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l'ossido di cadmio<sup>(3)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 494/2011 ha ulteriormente esteso le restrizioni vigenti in materia di utilizzo del cadmio e dei composti del cadmio nei polimeri organici sintetici (materie plastiche) a tutte le materie plastiche, prevedendo nel contempo un'eccezione per il PVC riciclato contenente cadmio nella fabbricazione di determinati prodotti per l'edilizia. La deroga è stata concessa tenendo

conto del dibattito svoltosi in una riunione ad hoc di esperti sulle attività di gestione dei rischi previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e dei risultati di uno studio, pubblicato nel gennaio 2010, sull'impatto socio-economico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC<sup>(4)</sup>. Tutti gli aspetti della restrizione sono stati oggetto di consultazioni con le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 e con le parti interessate.

- (3) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 494/2011, la Commissione è stata informata circa alcuni impieghi dei pigmenti di cadmio in determinati tipi di materie plastiche, oggetto di restrizioni per la prima volta in base al regolamento (UE) n. 494/2011, per cui non sembrano essere disponibili alternative idonee all'uso dei composti del cadmio e per cui è opportuna una nuova valutazione date le circostanze eccezionali di un processo di consultazione ristretto.
- (4) La risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 auspica una strategia complessiva contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio comprendente misure specifiche per limitare l'uso del cadmio e stimolare lo sviluppo di nuove soluzioni che consentano di sostituire il cadmio utilizzato nei coloranti, negli stabilizzanti e per la cadmiatura, e chiede di limitare l'uso del cadmio ai casi per i quali non esistono alternative appropriate.
- (5) Tenuto conto della risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988, la Commissione, a norma dell'articolo 69 di REACH, chiederà all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV sull'uso del cadmio e dei composti del cadmio in quei tipi di materie plastiche per cui sono state per la prima volta previste restrizioni dal regolamento (UE) n. 494/2011.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.

<sup>(4)</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf)

- (6) Fino alla conclusione della procedura di restrizione, la restrizione all'uso del cadmio e dei suoi composti deve essere limitata ai tipi di materie plastiche elencate alla voce 23 dell'allegato XVII prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 494/2011.
- (7) Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 10 dicembre 2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata:

1) nella colonna 2 della voce 23, il primo e il secondo paragrafo del punto 1 sono sostituiti dai seguenti:

	<p>«1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito "materie plastiche"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]</li> <li>— poliuretano (PUR) [3909 50]</li> <li>— polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]</li> <li>— acetato di cellulosa (CA) [3912 11]</li> <li>— acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]</li> <li>— resine epossidiche [3907 30]</li> <li>— resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20]</li> <li>— resine d'urea - formaldeide (UF) [3909 10]</li> <li>— poliesteri insaturi (UP) [3907 91]</li> <li>— tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]</li> <li>— tereftalato di polibutilene (PBT)</li> <li>— polistirene cristallo/standard [3903 11]</li> <li>— metacrilato di metilacrilonitrile (AMMA)</li> <li>— polietilene reticolato (VPE)</li> <li>— polistirene antiurto</li> <li>— polipropilene (PP) [3902 10]</li> </ul> <p>È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.»</p>
--	--

2) nella colonna 2 della voce 23, al punto 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

	<p>«Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell'articolo 69, chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.»</p>
--	---